

16381/8381

## STATUTO SOCIALE

### DELLA SOCIETA' "ATO AMBIENTE CL2 S.P.A."

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

#### OGGETTO - EROGAZIONE DEI SERVIZI

##### **Art. 1) Costituzione - Denominazione**

E' costituita una Società per azioni denominata:

**"ATO AMBIENTE CL2 S.P.A."**

di seguito denominata Società, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la Provincia regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL2 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.

##### **Art. 2) Sede**

La società ha sede legale nel territorio del comune con maggiore numero di abitanti e precisamente in Gela, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

##### **Art. 3) Durata**

La durata della società è stabilita fino al 2030 e può essere prorogata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

In caso di proroga a tempo determinato, non spetta ai soci il diritto di recesso dalla società.

#### Art. 4) Scopo della società

La costituzione della presente Società ha per scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'Ambito Territoriale Ottimale CL2, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti, nonché la realizzazione di un integrato sistema di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti.

#### Art. 5) Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di gestione integrata dei rifiuti nell'ATO CL2, in conformità alla legislazione vigente, sulla base di un Piano d'ambito, che dovrà, prioritariamente, prevedere:

- a) raccolta differenziata;
- b) servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed aree comunali e provinciali aperte al pubblico, pulizia delle caditoie stradali, dentro e fuori i centri urbani, dei rifiuti abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree naturali protette comprese nell'A.T.O.;
- c) fabbisogno di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la

collocazione temporanea e definitiva dei rifiuti;

- d) fabbisogno di ogni altro impianto per il trattamento dei rifiuti;
- e) bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento rifiuti;
- f) risanamento ambientale di territorio danneggiato dalla presenza di discariche abusive (art.160, 3 comma, l.r. n. 25/93);

Il Piano potrà anche prevedere altri servizi quali:

- g) derattizzazione, disinfestazione e disinfezione;
- h) pulizia delle spiagge e del mare delle aree di competenza;
- i) manutenzione del verde pubblico ed altri servizi ambientali.

La Società potrà svolgere altresì attività di studi, ricerca e consulenza in materia nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purchè strumentali all'oggetto sociale.

La società, inoltre, può:

1. Emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o Società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi comunque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società.
2. Costituire ATI e altre strutture associative, societarie o consortili con altre società aventi lo stesso scopo sociale.

## **Art. 6) Erogazione dei servizi**

L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurata dalla Società con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio d'Amministrazione della Società, entro il 30 settembre di ogni anno, aggiornando la pianificazione d'Ambito, ove necessario, delibera annualmente, con riferimento all'anno successivo, l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati, prevedendo la copertura dei relativi costi.

Gli Enti soci dovranno comunicare alla Società, entro 30 giorni dalla ricezione del Piano, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio; tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio.

Nel caso in cui l'Ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 Dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la Società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1° Gennaio del suddetto anno. Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla Società dovrà essere perequato per tutti gli Enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura dal servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico dagli Enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni e della Provincia regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o Tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI ALIENAZIONE DI AZIONI - MAGGIORANZA PUBBLICA

#### Art. 7) Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 100.000, (centomila/00) ed è diviso in numero 100.000 (centomila) azioni nominative ordinarie di euro uno nominali cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti.

La percentuale di partecipazione alla società è determinata in ragione del numero di abitanti residenti in ciascun comune sulla base degli indici Istat al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di costituzione della società, detratta la quota azionaria spettante alla provincia.

La Provincia Regionale può detenere una percentuale massima del 10% delle azioni spettanti ai soci pubblici, e comunque non superiore alla percentuale del comune socio con la popolazione massima.

L'ente che aderisce alla società è comunque obbligato a partecipare alle spese generali di amministrazione proporzionalmente alla propria percentuale azionaria, indipendentemente dall'attivazione specifica di servizi da parte della società.

La sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte dei comuni e della Provincia Regionale avviene mediante conferimento in denaro alla società per azioni.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Nel caso di aumento del capitale sociale per il conferimento di beni e attrezzature, sia da parte dei soci pubblici, sia da parte dei soci privati, la relativa delibera assembleare disciplinerà le modalità di eventuale partecipazione dei soci alla sottoscrizione delle nuove quote.

Nel caso in cui vi sia all'atto della costituzione della Società anche conferimento di attrezzature, mobili registrati e immobilizzazioni varie da parte di un ente, tale conferimento verrà effettuato in conto gestione e la Società provvederà ad elaborare un piano di riequilibrio triennale, che compensi la differenza mediante un minor costo del servizio rispetto agli altri Enti soci.

La società potrà, ove ne ravvisi l'opportunità e sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge in materia, scegliere un partner privato, a mezzo bando pubblico, per una percentuale azionaria massima pari al 49%. L'ingresso avviene mediante sottoscrizione di aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi, dell'art. 2441 c.c.. La procedura per l'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al bando, è di competenza del consiglio di amministrazione, che provvede con apposita deliberazione.

Previa deliberazione unanime dell'assemblea dei soci, l'ingresso del partner privato può avvenire anche mediante vendita delle azioni da parte di tutti i soci pubblici, in proporzione al capitale sottoscritto, al soggetto indicato dal consiglio di amministrazione, secondo le procedure di cui al comma

precedente. Anche in tal caso, il prezzo del trasferimento verrà calcolato a norma dell'art. 2441, co 6, c.c..

In caso di richiesta di ingresso di nuovi soci pubblici appartenenti al sottoambito, successivamente alla costituzione della società, la Società può deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 c.c..

#### **Art. 8) Azioni**

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un socio titolare per ciascuna azione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 2346 c.c., la Società è autorizzata a non emettere i titoli azionari.

La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto. La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 9) Alienazione di azioni**

Nel caso di vendita di azioni da parte di un socio pubblico, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario e potrà avvenire solo tra soggetti della parte pubblica.

I soci pubblici hanno diritto di prelazione proporzionalmente alla partecipazione già posseduta. Il prezzo di acquisto sarà quello relativo alla quota parte del capitale della società, al valore nominale di sottoscrizione.

Il socio pubblico che voglia vendere la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci pubblici, indicando le

condizioni di pagamento. Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso di vendita delle azioni da parte del socio privato, questa deve riguardare l'intero pacchetto azionario.


I soci pubblici hanno diritto di prelazione in quote proporzionali a quelle già possedute.

Il socio privato che voglia vendere la propria quota dovrà darne comunicazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al consiglio di amministrazione ed agli altri soci, indicando il valore nominale della quota, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento.

Ciascun socio potrà comunicare al socio cedente la propria volontà di acquistare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della offerta, una quota proporzionale a quella già detenuta, e, per il caso non tutti i soci esercitino il diritto di prelazione, l'eventuale ulteriore quota che è disposto ad acquistare.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato in tutto o in parte, il trasferimento delle azioni ad un diverso socio privato è subordinato, ai sensi dell'art. 2355-bis del codice civile, al possesso dei requisiti ed alle condizioni contenute nel bando di selezione del socio privato.

La procedura per l'accertamento per la sussistenza dei requisiti e del rispetto delle condizioni del bando è rimessa al consiglio di amministrazione che



Handwritten initials or signature, possibly 'P.S.' or similar.



provvede con apposita delibera.

L'eventuale trasferimento di azioni in difformità a quanto prescritto nel presente articolo non è efficace nei confronti della società.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni, anche per transazione o per cessione dei beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad esse la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo dopo che il consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo, comunque, che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità, a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno dei requisiti di mantenimento della partecipazione di maggioranza a soggetti pubblici locali. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite

lettera con avviso di ricevimento, agli azionisti agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla società, indirizzandole presso la sede legale.

#### **Art. 10) Maggioranza pubblica**

Nel caso in cui la società deliberi l'ingresso di un socio privato e, comunque, anche successivamente, per tutta la durata della società, le quote in mano pubblica dovranno comunque rappresentare almeno il 51% del capitale.

La condizione di cui al comma che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEE

#### **Art. 11) Assemblea ordinaria e straordinaria**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora lo richiedano particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della società. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa, motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.


#### **Art. 12) Vincoli**

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

#### **Art. 13) Convocazione**

L'assemblea è convocata con avviso, recante l'ordine del giorno e gli altri

ff



6  
1  
2  
3  
4  
5

elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la riunione, oppure mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione.

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 14) Diritto di intervento - Delega**

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e che siano in regola con i versamenti richiesti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 codice civile.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. E' vietato il rilascio di procure generali.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

### Art. 15) Presidente e segretario dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in, caso di sua assenza od impedimento dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica presente.

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.


Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto da segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso o, in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

### Art. 16) Regolarità dell'assemblea e votazione

Handwritten initials or signature.



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno il 75% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari al 40% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno il 75% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

#### TITOLO IV

#### AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

##### **Art. 17) Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti, quando ne ricorrono i presupposti di legge potrà essere elevato fino a cinque, fermo restando che nel caso di partecipazione al capitale di soggetti privati, il numero degli amministratori potrà essere modificato, purchè si mantengano i limiti numerici fissati per i componenti nominati dagli enti pubblici.

Gli Amministratori non possono cumulare altra carica pubblica istituzionale (Amministratori di Enti Pubblici territoriali locali e/o di altri Enti Pubblici,

etc...).

La nomina di un Consigliere è riservata ai Comuni con meno di 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i quali deliberano a maggioranza semplice, nella stessa assemblea convocata per la nomina degli altri amministratori.

La nomina di un Consigliere è altresì riservata alla Provincia Regionale.

Successivamente a tale designazione, si procede alla elezione dei restanti Consiglieri di Amministrazione, che avviene a scrutinio palese tra gli azionisti che, ai sensi del comma precedente, non hanno provveduto alla designazione del Consigliere.

Si procederà all'elezione sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati.

Le liste potranno essere presentate da un numero di azionisti che, da soli od unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Nessuno può essere candidato in più di una lista.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Le liste saranno poste in votazione e sarà formulata una graduatoria fra le liste sulla base del numero di voti conseguiti da ciascuna di esse.

La elezione del Presidente e del Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede separate contenente tutti i nominativi dei nuovi amministratori e verranno eletti i candidati rispettivamente Presidente e Vice Presidente nell'ordine delle preferenze riportate.

Ciascuna azione potrà essere utilizzata per esprimere il voto ad un solo

candidato.

#### **Art. 18) Poteri del consiglio di amministrazione**

Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali; restano esclusi dalla sua competenza le materie che a norma di legge sono riservate all'assemblea.

#### **Art. 19) Durata in carica**

Gli amministratori tutti durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui scadrebbe il loro mandato. Essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza della carica.

#### **Art. 20) Funzioni del presidente**

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta al presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

La rappresentanza processuale attiva e passiva della società spetta esclusivamente al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione

predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- b) sovrintende al regolare andamento della società;
- c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- e) adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione;
- f) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o dal consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

#### **Art. 21) Amministratore delegato**

Al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita, senza alcun compenso, la funzione di amministratore delegato, nei limiti e con gli effetti stabiliti dall'art. 2381 c.c..

Nell'ambito delle funzioni attribuite, l'amministratore delegato può nominare



uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Art. 22) Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, **il quale opererà con funzioni meramente sostitutive del medesimo, senza alcun compenso aggiuntivo.**

In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano.

L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri.

La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia, con avviso, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, spedito a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione; e, per i casi di urgenza, con avviso spedito a mezzo telegramma o fax o consegnato a mano almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta scritta il vice presidente o almeno 1/3 dei membri in carica.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratto per

importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, emissioni di obbligazioni, istituzione o soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il consiglio di amministrazione:

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali a singoli amministratori, attribuendo ad essi anche il potere di rappresentanza;
- può, nei limiti di legge, nominare uno o più procuratori per determinare categorie di atti;
- ha la facoltà di nominare e revocare il direttore generale, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato.
- può, nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di cessazione del consiglio di amministrazione si applica il disposto del V comma dell'art. 2386 del codice civile.

#### **Art. 23) Compenso amministratori**

Quando l'assemblea lo reputi opportuno, può fissare un compenso per gli amministratori, anche in aggiunta al compenso minimo fissato o

raccomandato dall'Autorità amministrativa competente in materia di gestione integrata dei rifiuti negli A.T.O., ad essi spettante anche in assenza di determinazione assembleare. Gli amministratori hanno in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

#### **Art. 24) Composizione collegio sindacale**

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'elezione dei sindaci avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti, fra le persone nominate quali sindaci effettivi.

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

La Cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

### **TITOLO V**

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **Art. 25) Redazione bilancio**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea.

#### **Art. 26) Approvazione bilancio**

L'assemblea ordinaria approva il bilancio, delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio e ne determina la distribuzione anche tenendo conto, su base pluriennale, dell'esigenza di offrire un'equa remunerazione al capitale investito.

L'Assemblea ordinaria autorizza, su proposta del consiglio di amministrazione, le tariffe del servizio, nel rispetto della normativa vigente, e tenendo conto del criterio di perequazione.

L'Assemblea ordinaria autorizza, su proposta del consiglio di amministrazione, prima dell'inizio del successivo esercizio finanziario, il Piano d'ambito pluriennale, obbligatorio per ogni linea di attività, contenente la previsione del tasso di copertura del servizio, nel rispetto delle prescrizioni delle norme di finanza locale, nonché le tariffe, nel rispetto della normativa vigente e del criterio di perequazione.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- accantonamento di una somma non inferiore al 5% di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- la rimanenza a disposizione dell'assemblea che approva il bilancio.

Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva.

### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento**

#### **Art. 27) Liquidazione società**

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento

della società, l'assemblea stabilirà nominerà uno o più liquidatori, stabilendone il compenso ed assumendo le ulteriori determinazioni previste dalla legge.

#### **Art. 28) Domicilio soci**

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso l'ultimo domicilio dai medesimi comunicato alla società.

#### **Art. 29) Rimando**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e delle altre legge vigenti in materia di società.

#### **Art. 30) Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina, entro il termine di quindici giorni della domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Gela.


La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle

quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale, che determinerà anche i costi dell'Arbitrato, giudicherà ex bono et aequo, entro sessanta giorni dalla nomina, e la sua decisione sarà inappellabile.

Resta obbligo ed impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.



La parte di arbitrato n. 25  
reg. n. 125 del 17 Aprile 2008  
in data n. 10140/08  
Gela, il 17 Aprile 2008

